

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Articolo 1 FINALITA'

Articolo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 3 VEICOLI AUTORIZZATI

Articolo 4 NUMERO DI POSTI

Articolo 5 DURATA DELLA PERMANENZA

Articolo 6 MODALITA' DELLA PERMANENZA

Articolo 7 UTILIZZO DELLA PRESA DELL'ACQUA POTABILE

Articolo 8 COMPORTAMENTI E DIVIETI

Articolo 9 MODALITA' DI PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DI INIZIO PERMANENZA

Articolo 10 ACQUE REFLUE E IMPIANTO DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO

Articolo 11 SANZIONI

Articolo 12 DISPOSIZIONI

Articolo 13 PUBBLICAZIONE

ARTICOLO 1

FINALITA'

1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper in seguito citata come "area camper" , sita in Rueglio, nel piazzale antistante i campi da tennis, tra via della Gora e via A. Peno.

1.2 il presente regolamento ha come obiettivo di rendere l'area camper fruibile esclusivamente per motivi turistici escludendone qualsiasi altro utilizzo.

1.3 Il presente regolamento disciplina, altresì, l'uso dell'impianto igienico-sanitario pertinente alla stessa area camper atto ad accogliere le acque reflue raccolte negli appositi impianti interni dell'autocaravan.

ARTICOLO 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dalle seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;

2.2 L'eventuale modifica o abrogazione delle menzionate disposizioni e/o l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3

VEICOLI AUTORIZZATI

3.1 La permanenza all'interno dell'area è permessa esclusivamente agli autocaravan così come definiti dall'art. 54 lettera m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

3.2 Resta esclusa in ogni caso qualsiasi forma di campeggio sia con l'autocaravan, così come definito dall'art.185 del Cds, che con altri mezzi e forme (tende, verande, roulotte ecc).

3.3 Non è permessa la sosta alle altre categorie di veicoli. I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati.

ARTICOLO 4

NUMERO DI POSTI

4.1 L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di dieci autocaravan contemporaneamente (cinque nell'area asfaltata e cinque nell'area prativa adiacente)

ARTICOLO 5

DURATA DELLA PERMANENZA

5.1 La permanenza degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 7 gg. dal momento di inizio della permanenza.

5.2 Per la modalità di pagamento della permanenza si rinvia al successivo art. 9.

ARTICOLO 6

MODALITA' PERMANENZA

6.1 La permanenza degli autocaravan ai fini del presente Regolamento è consentita solo all'interno dell'area.

6.2 È vietato sostare e pernottare nelle immediate pertinenze di detta area o in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DELLA PRESA DELL'ACQUA POTABILE

7.1 È possibile applicare all'apposita presa dell'acqua presente a ridosso dell'area, tubazioni idonee a captarla ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo di riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

7.2 È permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

7.3 Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

ARTICOLO 8

COMPORTAMENTI E DIVIETI

8.1 È assolutamente vietato, all'interno dell'area e nelle sue pertinenze, da parte di personale non autorizzato:

- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate
- lo sradicamento dell'erba
- lo spoglio e l'abbattimento degli alberi e l'arrampicamento sugli stessi;
- l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- il gioco con palloni od oggetti di lancio;
- la circolazione/presenza di cani privi di guinzaglio e museruola;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan;
- la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso.
- Il deposito di qualsiasi oggetto, materiale, mezzo o altro

8.2 In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

8.3 Il conferimento dei rifiuti domestici deve avvenire negli appositi contenitori posti a lato dell'area e nel rispetto della raccolta differenziata e delle normative vigenti.

8.4 I suddetti divieti sono da intendersi temperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DI INIZIO PERMANENZA

9.1 La permanenza degli autocaravan nell'area camper è a pagamento, in base alle tariffe determinate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale in occasione della predisposizione del bilancio preventivo.

9.2 Le comunicazioni di arrivo e i pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- Le comunicazioni di arrivo tramite l'app *"campercontact"* così come meglio descritto sul sito istituzionale del Comune di Rueglio raggiungibile alla pagina internet: www.comune.rueglio.to.it;
 - I pagamenti tramite accesso al sito internet del Comune (www.comune.rueglio.to.it) ; nella home page scorrere fino al tasto "Pagamenti on line", cliccare sul link "Portale Pagamenti online"
-

– PagoPA,” selezionare il pagamento spontaneo ed utilizzare il servizio relativo all’occupazione spazi ed aree pubbliche;

- nella causale del pagamento inserire obbligatoriamente: la targa del veicolo, il periodo di sosta ed il nome del conducente (anche se corrisponde con il proprietario);

9.3 I mezzi che risulteranno sprovvisti di pagamento e/o della comunicazione di arrivo tramite la modalità sopra indicata, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento e/o ai sensi del d.lgs 285/1992

9.4 Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori degli stessi.

ARTICOLO 10

ACQUE REFLUE E

IMPIANTO DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO

10.1 Ai sensi dell’art. 185, comma 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico delle acque reflue su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

10.2 L’impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all’art. 378 del DPR 495/1992 costituisce pertinenza dell’area camper.

10.3 I conducenti degli autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell’area dell’impianto igienico- sanitario subito dopo l’uso.

10.4 È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall’art. 10 comma 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

SANZIONI

11.1 Ogni infrazione al presente regolamento comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, fatte salve le competenze del Sindaco, l’applicazione di specifiche leggi penali, civili ed amministrative vigenti.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI

12.1 Le integrazioni e le modifiche del presente regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 13

PUBBLICAZIONE

13.1 L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione agli atti regolamentari del Comune.
